



COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA

Il Direttore

24 ottobre 2008

Agli interessati
LLSS

Oggetto: Efficacia del PSC in vigore dal 10 settembre 2008

La legge regionale 20 del 2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", ha profondamente innovato nei contenuti e nelle forme il governo del territorio, regolando i rapporti tra gli Enti territoriali e locali in materia di urbanistica secondo principi di sussidiarietà e cooperazione; tra le altre innovazioni, i Piani Regolatori comunali sono stati modificati nelle caratteristiche e procedure scorporandone i contenuti in tre nuovi strumenti di pianificazione generale - i Piani strutturali comunali (PSC), i Piani operativi comunali (POC) i Regolamenti urbanistico edilizi (RUE).

Ora, con l'entrata in vigore (dal 10 settembre 2008) del Piano Strutturale Comunale - PSC - è quindi efficace lo strumento di pianificazione urbanistica generale del Comune di Bologna che, oltre a delineare le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio, ne tutela l'integrità fisica e ambientale (art. 28, comma 1, LR 20/00).

La pianificazione comunale si completerà con l'approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio - RUE - e del primo Piano Operativo Comunale - POC - .

A norma della LR 20/00 il PSC nel dettare la disciplina di tutela del territorio; nel fissare i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili; nel classificare il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; nello stabilire gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali degli ambiti territoriali e nel definire le trasformazioni che possono essere attuate attraverso intervento diretto *"si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani sovraordinati"* (art. 28, comma 3).

Nello stesso tempo, nella legislazione urbanistica regionale, il PSC è strumento che non conforma diritti edificatori né appone vincoli alla proprietà, essendo demandato al RUE ed al POC il completamento della pianificazione urbanistica comunale.

L'entrata in vigore del PSC di Bologna - sino al completamento della strumentazione urbanistica - ha richiesto pertanto una disciplina transitoria che accompagni l'attuale vigenza dello strumento conformativo dei diritti edificatori (PRG) e del Regolamento Edilizio (alla loro abrogazione infatti si perverrà solo con l'efficacia

di RUE e POC) a fronte di uno strumento di pianificazione generale - efficace - che come detto "*si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani sovraordinati*"; che, quindi, costituisce per questi aspetti, parametro di conformità per l'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio e per l'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione.

L'art. 7, comma 4, del Quadro Normativo del PSC approvato prevede infatti:

Efficacia del Psc. Il Psc entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione dello stesso. Fino all'approvazione del Rue e del Poc - in relazione alla specifica disciplina di competenza di ciascuno dei due strumenti di pianificazione dettata dalla Lr 20/2000 e dal presente Quadro normativo e fatte salve le norme di salvaguardia degli stessi - possono essere autorizzati gli interventi di trasformazione del territorio e adottati e approvati gli strumenti urbanistici di cui all'art. 41, comma 2, della Lr 20/2000, a condizione che gli stessi, pur se conformi al Psc, non risultino tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione demandata al Rue e al Poc.

L'art. 3 del Quadro Normativo precisa - come richiesto dalla LR 20/00 all'art. 11 - l'efficacia delle previsioni del PSC, in particolare le stesse hanno valore prescrittivo (e pertanto di immediata attuazione e prevalenti sulle disposizioni incompatibili degli strumenti di pianificazione vigenti e negli atti amministrativi attuativi) quando:

- *traducono vincoli e tutele di leggi e piani sovraordinati o stabiliscono specifici vincoli e condizioni per le trasformazioni del territorio, tutti rappresentati sulla "Carta unica del territorio"*;

- *subordinano gli interventi, in Ambiti del Territorio urbano da strutturare e in Ambiti da riqualificare del Territorio urbano strutturato, alla contestuale realizzazione di dotazioni territoriali ed ecologico-ambientali e all'esistenza di condizioni infrastrutturali e ambientali che garantiscano la sostenibilità delle trasformazioni previste.*

Il PSC ha dunque efficacia prescrittiva per alcune sue parti ed in particolare per le disposizioni contenute nella Carta Unica, che è la traduzione della strumentazione di livello sovraordinato: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP - o di norme di leggi nazionali e regionali.

Fatta questa premessa, si ritiene necessario ed opportuno fornire alcune indicazioni operative circa il superamento di alcune cartografie del PRG vigente e l'entrata in vigore di quelle del PSC. I servizi di consultazione internet del Sistema Informativo Territoriale (SIT) sono adeguati a tali novità pertanto, a far data dal 28 ottobre 2008, sarà possibile verificare le parti dei piani ora esecutive.

Le disposizioni del PSC che devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e che prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi (art. 11 della LR 20/00) riguardano in particolare, come sopra detto, il quadro delle Tutele ed i Vincoli di cui al titolo 2 del Quadro normativo del piano strutturale; in particolare, l'articolo 8 che definisce i limiti per l'uso e le trasformazioni del suolo

In assenza del RUE e del POC, la disciplina degli ambiti in generale ha efficacia di indirizzo e direttiva per la predisposizione dei piani subordinati, mentre ha efficacia prescrittiva in riferimento alle specifiche prestazioni richieste per la sostenibilità degli interventi negli ambiti sopra riportati o qualora le previsioni siano espresse - senza rinvio a POC o RUE - in attuazione delle norme del PTCP poste a tutela dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio.

Sono pertanto di immediata osservanza le seguenti disposizioni:

TUTELE

a. Risorse idriche e assetto idrogeologico (articolo 11 del Quadro Normativo del Psc):

- **Alvei attivi e invasi dei bacini idrici**; (articolo 11.1);
- **Reticolo idrografico coperto** (articolo 11.2);
- **Fasce di tutela fluviale** (articolo 11.3);
- **Fasce di pertinenza fluviale** (articolo 11.4);
- **Aree a rischio inondazione 200 anni** (articolo 11.5);
- **Aree ad alta probabilità di inondazione** (articolo 11.6);
- **Aree dei terrazzi e dei conoidi ad alta o elevata vulnerabilità degli acquiferi** (articolo 11.7);
- **Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acque ad uso potabile** (articolo 11.8);
- **Aree di ricarica della falda** (articolo 11.9);

b. Stabilità dei versanti (articolo 12 del Quadro Normativo del Psc):

- **Aree in dissesto** (articolo 12.1);
- **Aree di possibile evoluzione e influenza del dissesto** (articolo 12.2);
- **Attitudine alla trasformazione del territorio** (articolo 12.3);
- **Aree a rischio di frana interessate da provvedimenti specifici** (articolo 12.4);
- **Vincolo idrogeologico** (articolo 12.5);

c. Elementi naturali e paesaggistici (articolo 13 del Quadro Normativo del Psc):

- **Aree forestali** (articolo 13.1);
- **Calanchi** (articolo 13.2);
- **Crinali** (articolo 13.3);
- **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico** (articolo 13.4);
- **Aree protette** (articolo 13.5);
- **Rete siti natura 2000** (articolo 13.6);

La LR 14 aprile 2004, n.7, nel recepimento della legislazione comunitaria e nazionale relativa alla conservazione della rete di aree naturali denominata "Rete Natura 2000"¹, ha demandato ad apposita Direttiva la metodologia per l'effettuazione della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi interferenti con i Siti Natura 2000.

Ai piani, progetti ed interventi ricadenti entro il perimetro individuato dalla Carta Unica delle SIC/ZPS si applica la Direttiva di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.1191 del 24 luglio 2007. La Direttiva si applica altresì anche per piani, progetti ed interventi che, seppure ubicati all'esterno del perimetro, possono comportare incidenze significative sugli habitat o sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario presenti nei siti.

- **Beni paesaggistici tutelati dalla normativa precedente il D.Lgs 42/2004** (articolo 13.7);

¹ Cfr. Direttiva "Habitat" n.92/43/CEE; Direttiva "Uccelli" n.79/409/CEE che prevedono la individuazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di importanza Comunitaria (SIC) da parte degli Stati membri; DPR n.357/97 e ss. mm. e ii., che ha previsto l'obbligatorietà della valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi interferenti con i Siti Natura 2000, affidando alle regioni il compito di regolamentare le relative procedure di valutazione.

- **Sistema della collina** il PSC è operativo solo per la realizzazioni di infrastrutture e di impianti di pubblica utilità (articolo 13.8);
è demandato al RUE, "la definizione delle altezze e delle sagome ammissibili dei manufatti edilizi allo scopo di salvaguardare gli scenari d'insieme, tenendo conto delle caratteristiche edilizie e insediative locali".
- **Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura** (articolo 13.9);
- **Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale** (articolo 13.10);
- **Viabilità panoramica** (articolo 13.11);

d. Testimonianze storiche e archeologiche (articolo 14 del Quadro Normativo del Psc):

- **Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica** (articolo 14.1);
- **Aree di concentrazione di materiali archeologici e fascia di rispetto archeologico della via Emilia** (articolo 14.2);
- **Zone ad alta potenzialità archeologica** (articolo 14.3);
- **Zone a media potenzialità archeologica** (articolo 14.4);
- **Zone a bassa potenzialità archeologica** (articolo 14.5);
- **Zone di tutela della struttura centuriata** (articolo 14.6);
- **Edifici di interesse storico-architettonico** il PSC identifica gli edifici di interesse storico e gli immobili riconosciuti come beni culturali dalla disciplina legislativa nazionale vigente (articolo 14.7); la disciplina di intervento è demandata al RUE;
Rimane pertanto in vigore il capo I - Prescrizioni per gli interventi sugli edifici classificati dal PRG - del titolo VI delle Norme di Principio del vigente Regolamento Edilizio;
- **Agglomerati di interesse storico-architettonico** (articolo 14.8);
è previsto il mantenimento di alcuni usi non residenziali, quali in particolare pubblici esercizi, strutture ricettive, servizi ricreativi, servizi sociali e di interesse generale.
- **Sistema storico delle acque derivate** (articolo 14.9);
- **Viabilità storica** (articolo 14.10);

VINCOLI

a. Infrastrutture, suolo e servitù (articolo 15 del Quadro Normativo del Psc)

- **Aeroporto ed eliporti** (articolo 15.2);
non è variata l'area relativa all'ex vincolo "intorno aeroportuale" ora denominata "rumore aeroportuale"
- **Ferrovie** (articolo 15.3);
VARIAZIONE RISPETTO ALLA NORMA PREVIGENTE è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi tipo, ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di 30 metri lineari misurati dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia
- **Strade** (articolo 15.4);
VARIAZIONE RISPETTO ALLA NORMA PREVIGENTE le fasce di rispetto dalle infrastrutture stradali sono da osservare per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e per gli ampliamenti fronteggianti le strade.

La fascia di rispetto per le strade di tipo A fuori dal centro abitato è di mt. 80 rispetto ai previsti 60 della norma previgente mentre per le strade di tipo B è prevista una gradualità delle distanze in base alla tipologia della strada.

Non sono da valutare le fasce di rispetto previste per le nuove strade programmate dal PRG ma non più indicate dal PSC nella tavola "Infrastrutture per la mobilità"; in questo caso sono da verificare le distanze dai confini di zona. Le fasce di rispetto previste da opere di adeguamento delle strade esistenti, quindi pianificate dal PRG con provvedimento che ha comportato apposizione di vincolo espropriativo, approvazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12 comma 6 della LR 37/02, si determinano dalla rappresentazione grafica del ciglio stradale del progetto approvato.

Non è più ammessa la deroga alle fasce di rispetto, anche a seguito di parere favorevole da parte dell'ente gestore per distanze minori.

Per nuove strade previste dal PSC, ma non comprese nel PRG, il vincolo non è operativo fino all'approvazione del POC che comprende l'infrastruttura.

Rimangono in vigore le deroghe previste dal vigente Regolamento Edilizio per l'allineamento, per il ribaltamento e per le strade a fondo cieco.

- **Gasdotti** (articolo 15.5);
- **Acquedotti** (articolo 15.5);
- **Depuratore** (articolo 15.6);
- **Cimiteri** (articolo 15.7);
- **Aree a rischio di incidente rilevante** (articolo 15.8);
- **Aree percorse da incendi** (articolo 15.9);
- **Siti contaminati** (articolo 15.10);

le limitazioni per eventuali interventi e/o usi derivanti dai progetti di risanamento sono di competenza del Settore Ambiente

- **Servitù militari** (articolo 15.11);

b. Elettromagnetismo²

- **Elettrodotti ad alta e media tensione;**

² "Si informa che sul B.U.R. del 25 agosto 2008, n. 148 è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico".

Nella detta deliberazione, la Regione Emilia Romagna, a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 29 maggio 2008: Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica e del Decreto Ministeriale del 29 maggio 2008: Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti dà atto che "la disciplina statale può considerarsi completata e pertanto alla luce della costante giurisprudenza in materia cessa di trovare applicazione la disciplina regionale antecedente peraltro in una materia come quella ambientale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione".

La Direttiva introduce modifiche sostanziali in quanto viene soppresso il CAPO IV della Direttiva n. 197/2001 per l'applicazione della Legge regionale 30/2000 "Impianti per la trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica".

Pertanto, la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche, alle cabine elettriche e alle stazioni primarie deve essere compiuta sulla base della metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008, pubblicato in G.U. 5 luglio 2008, n. 156.

L'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere comunicata alle autorità competenti dal proprietario/gestore, ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

La tutela derivante dalla determinazione delle fasce di rispetto esplica i suoi effetti sulla regolamentazione delle nuove installazioni e/o nuovi insediamenti presso elettrodotti esistenti mediante gli strumenti di pianificazione territoriale. Alle fasce di rispetto deve attribuirsi l'obiettivo di qualità di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 (art. 4).

In conseguenza delle modifiche introdotte nella disciplina regionale, il riferimento normativo compiuto alla lett. a) dell'art. 15, n.12 e 13 alla Direttiva regionale n. 197/2001 deve intendersi integrato con le sue successive modifiche ed integrazioni; devono intendersi inoltre cogenti i contenuti del D.M 29 maggio 2008.

Le fasce di rispetto – pur se individuate, in relazione alle tipologie standard di impianti, dalla Carta Unica in base alla Direttiva regionale n.197/2001) sono pertanto soggette a puntuale determinazione da parte del proprietario/gestore ed il soggetto attuatore nella documentazione a corredo del titolo abilitativo deve presentare il rilievo dell'esatta posizione della linea elettrica o cabina e l'individuazione della relativa fascia di rispetto, **stabilita dal gestore**, determinata con la metodologia di cui al DM 29 maggio 2008."

è operativo il PSC (articolo 15.12) per quanto concerne il solo posizionamento dei tracciati, le fasce di rispetto devono considerarsi come zone di attenzione all'interno delle quali il committente deve richiedere all'ente gestore l'esatta posizione della linea elettrica o cabina e l'individuazione della relativa fascia di rispetto. Tale valutazione è da estendersi anche per gli elettrodotti esistenti non standard per i quali non è stata individuata la fascia di rispetto, da considerarsi nella sua estensione massima, nelle tavole del PSC

- **Cabine ad alta e media tensione** (articolo 15.13 - vedi sopra);
- **Emittenza radiotelevisiva** (articolo 15.14);
Nella fascia di ambientazione di 300 metri non sono ammessi insediamenti residenziali o attrezzature e spazi collettivi.
- **Impianti fissi di telefonia mobile** (articolo 15.15).

f.to Giacomo Capuzzimati